

Bruxelles, 1° giugno 2016
(OR. en)

9762/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0161 (NLE)**

**AELE 38
EEE 25
N 35
ISL 23
FL 27
MI 414
EF 152
ECOFIN 542
SURE 15**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	31 maggio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 319 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a modifiche dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 319 final.

All.: COM(2016) 319 final



Bruxelles, 31.5.2016
COM(2016) 319 final

2016/0161 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE in merito a modifiche dell'allegato IX
(Servizi finanziari) dell'accordo SEE**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, previa adozione, tutta la pertinente legislazione dell'UE nell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE).

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

I nove progetti di decisione del Comitato misto SEE (allegati alla proposta di decisione del Consiglio) mirano a modificare l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE per integrare nell'accordo, in particolare, i regolamenti sulle Autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE) (regolamenti (UE) 1093/2010, 1094/2010 e 1095/2010), ma anche altri atti dell'Unione che riguardano il settore finanziario. Tutti gli atti contenuti in questo primo pacchetto conferiscono poteri decisionali alle AEV dell'UE o sono collegati ad atti che contengono tali disposizioni. Visto che la costituzione di alcuni degli Stati SEE-EFTA (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) non permette loro di accettare che le AEV dell'UE prendano decisioni vincolanti per le loro autorità competenti e per i loro operatori di mercato, occorre trovare una soluzione ad hoc.

Le Autorità europee di vigilanza svolgono un ruolo fondamentale nella nuova architettura di vigilanza creata nel 2011 nell'ambito delle riforme globali in risposta alla crisi finanziaria.

L'integrazione di questo pacchetto legislativo fa seguito all'accordo politico raggiunto il 14 ottobre 2014 dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA a margine della riunione ECOFIN. Conformemente alla struttura a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte alle autorità competenti SEE-EFTA e agli operatori di mercato negli Stati SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, ad esempio l'adozione di raccomandazioni e la mediazione non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.

Al fine di assicurare l'integrazione nel processo della competenza delle AEV dell'UE e la coerenza tra i due pilastri, le singole decisioni e le opinioni formali dell'Autorità di vigilanza EFTA rivolte a una o più autorità competenti o operatori di mercato del SEE-EFTA saranno adottate sulla base di progetti preparati dalla pertinente AEV dell'UE.

Al fine di assicurare una vigilanza ed un'applicazione uniformi della legislazione in materia di servizi finanziari, rappresentanti delle autorità nazionali competenti dei tre Stati SEE-EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA parteciperanno pienamente, ma senza diritto di voto, ai consigli delle autorità di vigilanza delle AEV UE e dei relativi organi preparatori.

Le AEV dell'UE potranno inoltre partecipare ai lavori dell'Autorità di vigilanza EFTA e dei suoi organi preparatori che riguardano le loro attività.

In caso di disaccordo tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA, la questione può essere deferita al Comitato misto SEE su richiesta di una delle Parti contraenti, come previsto dall'accordo SEE. Sono state istituite procedure appropriate per l'organizzazione immediata di riunioni del Comitato misto SEE in casi urgenti.

La presente proposta di decisione comprende pertanto 9 progetti di decisione del Comitato misto SEE volti a integrare 31 atti giuridici dell'UE. Questi 9 progetti di decisione del Comitato misto SEE, che figurano negli allegati da 1 a 9 della proposta di decisione del Consiglio, riguardano i seguenti atti dell'UE:

Allegato 1

Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico¹

Allegato 2

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione² e regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l'attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013³

Allegato 3

Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione⁴

Allegato 4

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione⁵

¹ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.
² GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.
³ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5.
⁴ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.
⁵ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

Allegato 5

Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 1095/2010⁶, e i seguenti cinque atti della Commissione:

- regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione⁷
- regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione⁸
- regolamento delegato (UE) 2015/514 della Commissione⁹
- regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2013 della Commissione¹⁰
- regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2013 della Commissione¹¹

Allegato 6

Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap)¹² e i seguenti cinque atti della Commissione:

- regolamento delegato (UE) n. 826/2012 della Commissione¹³
- regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 della Commissione¹⁴

⁶ GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1.

⁷ Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza, (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).

⁸ Regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 18).

⁹ Regolamento delegato (UE) 2015/514 della Commissione, del 18 dicembre 2014, sulle informazioni che le autorità competenti devono trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 82 del 27.3.2015, pag. 5.

¹⁰ Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura applicabile ai GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 132 del 16.5.2013, pag. 1.

¹¹ Regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura di determinazione dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 16.5.2013, pag. 3).

¹² GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1.

¹³ Regolamento delegato (UE) n. 826/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di notifica e di comunicazione al pubblico delle posizioni corte nette, sulle informazioni dettagliate da presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette e sul metodo di calcolo del volume degli scambi per la determinazione dei titoli azionari esentati (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 1).

¹⁴ Regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative al metodo di comunicazione al pubblico delle posizioni nette in titoli azionari, al formato delle informazioni da fornire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette, ai tipi di accordi, alle modalità d'intesa e alle misure che garantiscono adeguatamente che titoli azionari o debito sovrano siano disponibili per il regolamento

- regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione¹⁵;
- regolamento delegato (UE) n. 919/2012 della Commissione¹⁶;
- regolamento delegato (UE) 2015/97 della Commissione¹⁷

Allegato 7

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni¹⁸

Allegato 8

Regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito¹⁹ e regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito²⁰

Allegato 9

Il progetto di decisione del Comitato misto contenuto in questo allegato riguarda i seguenti atti della Commissione, relativi alle agenzie di rating del credito:

- regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione²¹
- regolamento delegato (UE) n. 446/2012 della Commissione²²

nonché alle date e al periodo per la determinazione della sede principale di negoziazione dei titoli azionari a norma del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), GU L 251 del 18.9.2012, pag. 11.

¹⁵ Regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), per quanto riguarda le definizioni, il calcolo delle posizioni corte nette, le posizioni coperte in credit default swap su emittenti sovrani, le soglie di notifica, le soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni, le diminuzioni significative del valore degli strumenti finanziari e gli eventi sfavorevoli (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 1).

¹⁶ Regolamento delegato (UE) n. 919/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul metodo di calcolo della diminuzione di valore per i titoli azionari liquidi e per altri strumenti finanziari (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 16).

¹⁷ Regolamento delegato (UE) 2015/97 della Commissione, del 17 ottobre 2014, che rettifica il regolamento delegato (UE) n. 918/2012 per quanto riguarda la notifica di importanti posizioni corte nette in debito sovrano (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 22).

¹⁸ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

¹⁹ GU L 145 del 31.5.2011, pag. 30.

²⁰ GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1.

²¹ Regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, che completa il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 90 del 28.3.2012, pag. 6).

- regolamento delegato (UE) n. 447/2012 della Commissione²³
- regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione²⁴
- regolamento delegato (UE) n. 449/2012 della Commissione²⁵
- regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione²⁶
- decisione di esecuzione 2014/245/UE della Commissione²⁷
- decisione di esecuzione 2014/246/UE della Commissione²⁸
- decisione di esecuzione 2014/247/UE della Commissione²⁹
- decisione di esecuzione 2014/248/UE della Commissione³⁰
- decisione di esecuzione 2014/249/UE della Commissione³¹

²² Regolamento delegato (UE) n. 446/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto e al formato dei rapporti periodici sui dati di rating che le agenzie di rating del credito devono presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 2).

²³ Regolamento delegato (UE) n. 447/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito fissando norme tecniche di regolamentazione per la valutazione della conformità delle metodologie di rating (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 14).

²⁴ Regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione presso il registro centrale istituito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 17).

²⁵ Regolamento delegato (UE) n. 449/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni per la registrazione e la certificazione delle agenzie di rating del credito (OJ L 140 del 30.5.2012, pag. 32).

²⁶ Regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle agenzie di rating del credito, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (GU L 282 del 16.10.2012, pag. 23).

²⁷ Decisione di esecuzione 2014/245/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Brasile ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 65).

²⁸ Decisione di esecuzione 2014/246/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 68).

²⁹ Decisione di esecuzione 2014/247/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 71).

³⁰ Decisione di esecuzione 2014/248/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Singapore ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 73).

A ciò si aggiungono circa altri 150 atti giuridici dell'UE non contemplati dai suddetti progetti di decisione e non ancora integrati nell'accordo SEE. Quest'integrazione, tuttavia, è indispensabile per garantire condizioni di parità e un'applicazione effettiva e omogenea delle regole comuni e della vigilanza in tutto il SEE. Per questi atti si prevedono adattamenti di natura puramente tecnica, che consentirebbero alla Commissione di definire le posizioni dell'UE nel Comitato misto SEE a norma del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. I lavori procederanno il più rapidamente possibile anche per questi atti giuridici dell'UE.

3. ELEMENTI PRINCIPALI DEI PROGETTI DI DECISIONE DEL COMITATO MISTO

Come si è già detto, l'elemento principale del presente esercizio è costituito dall'integrazione nell'accordo SEE dei regolamenti relativi all'ABE (Autorità bancaria europea), all'EIOPA (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e all'AESFEM (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (nn. 1093/2010, 1094/2010 e 1095/2010). Gli elementi principali dei progetti di decisione del Comitato misto relativi a questi atti saranno esposti in appresso, insieme a quelli relativi agli altri atti da integrare, nell'ordine corrispondente alla presentazione degli allegati.

Regolamento sul Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) (n. 1092/2010)

In seguito all'integrazione del regolamento (UE) n. 1092/2010 (regolamento CERS) nell'accordo SEE, le autorità competenti degli Stati SEE-EFTA avranno il diritto di partecipare ai lavori del CERS per garantire il necessario coordinamento della vigilanza macroprudenziale del mercato interno per i servizi finanziari nel SEE. L'Autorità di vigilanza EFTA può partecipare ai lavori del consiglio generale. In questo contesto, tuttavia, le autorità competenti SEE-EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA non avranno diritto di voto. Esse opereranno in stretta collaborazione con l'AESFEM a cui forniranno tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento delle sue funzioni.

Regolamenti su ABE, EIOPA e AESFEM (nn. 1093/2010, 1094/2010 e 1095/2010, denominati collettivamente "regolamenti AEV")

I tre regolamenti sulle Autorità europee di vigilanza (ABE, EIOPA e AESFEM) conferiranno a dette autorità determinati poteri per l'adozione di decisioni vincolanti per le autorità competenti e gli operatori di mercato dell'UE. Considerate le difficoltà costituzionali di alcuni Stati SEE-EFTA riguardo all'accettazione di decisioni che sarebbero direttamente vincolanti per le loro autorità competenti e per i loro operatori di mercato, occorre trovare una soluzione ad hoc per l'integrazione dei regolamenti AEV. L'accordo politico dell'ottobre 2014 definisce i principi di tale integrazione e i tre progetti di decisione del Comitato misto contengono gli adattamenti corrispondenti.

³¹ Decisione di esecuzione 2014/249/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 76).

Il sistema posto in essere dai progetti di decisione del Comitato misto si basa pertanto sulla struttura a due pilastri su cui poggia l'amministrazione dell'accordo SEE. Di conseguenza, mentre le decisioni del pilastro UE competono alle Autorità europee di vigilanza, il potere di adottare decisioni nel pilastro SEE-EFTA sarà conferito all'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA adotterà tuttavia tali decisioni solo in base a progetti elaborati dalle AEV dell'UE.

Per promuovere la coerenza e l'omogeneità nel SEE, le autorità competenti SEE-EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA partecipano ai lavori delle AEV dell'UE, ma senza diritto di voto. Ciò implica la partecipazione agli organi tecnici e decisionali delle AEV dell'UE pertinenti, come il consiglio delle autorità di vigilanza, ma anche i comitati e i gruppi di esperti interni. Per contro le AEV dell'UE hanno il diritto di partecipare al processo decisionale dell'Autorità di vigilanza EFTA. I tre progetti di decisione del Comitato misto prevedono un meccanismo per risolvere le controversie tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA. I vari adattamenti al quadro dei regolamenti AEV previsti dai progetti di decisione del Comitato misto sono limitati a quanto necessario per attuare l'accordo politico e consentire un'interazione armoniosa tra il pilastro UE (in particolare le AEV dell'UE) e il pilastro EFTA (in particolare l'Autorità di vigilanza EFTA). Le autorità competenti SEE-EFTA contribuiscono al bilancio delle AEV dell'UE allo stesso modo degli Stati membri dell'UE.

Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi e regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto

Anche questo pacchetto riguarda una serie di atti della Commissione negli ambiti interessati (si veda più avanti).

Sia la direttiva 2011/61 (direttiva GEFIA) che il regolamento (UE) n. 236/2012 (regolamento relativo alle vendite allo scoperto) conferiscono poteri d'intervento diretti all'AESFEM. Occorre quindi adeguare il quadro applicabile e conferire questi poteri decisionali all'Autorità di vigilanza EFTA, in linea con l'accordo politico. Tuttavia, analogamente a quanto previsto dai regolamenti AEV (nonché dal regolamento sulle agenzie di rating del credito e dal regolamento EMIR), l'Autorità di vigilanza EFTA potrebbe prendere decisioni solo in base a un progetto preparato dalle AEV dell'UE.

La direttiva/il regolamento si applica alle autorità competenti SEE-EFTA e alle persone fisiche o giuridiche degli Stati SEE-EFTA secondo le stesse modalità e alle stesse condizioni in vigore per le autorità competenti e le persone fisiche o giuridiche dell'UE.

Per garantire una vigilanza coerente e un'applicazione omogenea delle norme sui servizi finanziari in tutto il SEE, l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA collaboreranno, si scambieranno informazioni e si consulteranno prima di adottare qualsiasi misura pertinente per le loro funzioni di vigilanza.

La direttiva GEFIA prevede in diversi casi che l'AESFEM possa avvalersi dei poteri di mediazione conferitile dall'articolo 19 del regolamento AESFEM (regolamento (UE) n. 1095/2010) in caso di disaccordo fra le autorità competenti in situazioni transfrontaliere. Il progetto di decisione del Comitato misto che integra il regolamento AESFEM conferisce tuttavia all'Autorità di vigilanza EFTA il potere di adottare decisioni vincolanti destinate alle autorità competenti o ai partecipanti ai mercati finanziari SEE-EFTA. Il progetto di decisione

del Comitato misto relativo alla direttiva GEFIA specifica pertanto che i riferimenti a questi poteri dell'AESFEM vanno intesi come riferimenti ai poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Il progetto di decisione del Comitato misto relativo alla direttiva GEFIA integra inoltre tre regolamenti delegati e due regolamenti di esecuzione basati sulla direttiva GEFIA e dispone i necessari adattamenti.

A norma dell'articolo 28 del regolamento sulle vendite allo scoperto, l'AESFEM può avvalersi dei poteri di intervento conferitile dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento AESFEM per vietare o limitare le vendite allo scoperto o operazioni analoghe, oppure per imporre a persone fisiche o giuridiche di notificare o di comunicare al pubblico le loro posizioni corte nette. Il potere di adottare decisioni vincolanti destinate ai singoli partecipanti ai mercati finanziari SEE-EFTA a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento AESFEM deve essere conferito all'Autorità di vigilanza EFTA conformemente all'accordo politico (si veda il progetto di decisione del Comitato misto relativo al regolamento AESFEM). Come nel caso del regolamento AESFEM, l'Autorità di vigilanza EFTA potrà decidere solo in base a un progetto preparato dall'AESFEM.

Per mantenere la coerenza nel SEE, le funzioni di coordinamento dell'AESFEM a norma dell'articolo 27 del regolamento sulle vendite allo scoperto saranno estese in modo da coprire anche le autorità competenti SEE-EFTA. Ne discende la possibilità per l'AESFEM di esprimere un parere sulle misure che le autorità competenti SEE-EFTA intendono imporre o prorogare. Di norma gli interventi dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 28 saranno preceduti da sforzi di coordinamento non vincolanti da parte dell'AESFEM conformemente all'articolo 27. Come per la direttiva GEFIA, i poteri di mediazione vincolanti dell'AESFEM a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento sulle vendite allo scoperto sono conferiti, per quanto riguarda il pilastro EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA.

Oltre a integrare il regolamento relativo alle vendite allo scoperto, il pertinente progetto di decisione del Comitato misto prevede anche l'integrazione di quattro regolamenti delegati e di un regolamento di esecuzione basati sul regolamento relativo alle vendite allo scoperto.

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR) e regolamenti che modificano il regolamento (UE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (regolamento (UE) n. 513/2011³² e regolamento (UE) n. 462/2013³³)

Questo pacchetto comprende anche una serie di atti della Commissione negli ambiti interessati (si veda più avanti).

Sia il regolamento sulle agenzie di rating del credito (CRA) che il regolamento EMIR conferiscono all'AESFEM poteri di vigilanza per i repertori di dati sulle negoziazioni e le agenzie di rating del credito, compreso il potere di prendere decisioni che si applicano

³² GUL 145 del 31.5.2013, pag. 30.

³³ GUL 146 del 31.5.2013, pag. 1.

direttamente a queste entità. Per l'integrazione di questi regolamenti nell'accordo SEE e conformemente al summenzionato accordo politico, si propone che i principi applicabili all'integrazione dei regolamenti AEV si applichino anche, in particolare, alla vigilanza diretta da parte dell'AESFEM delle agenzie di rating del credito e dei repertori di dati sulle negoziazioni. Per quanto riguarda le agenzie di rating del credito e i repertori di dati sulle negoziazioni SEE-EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni in base a progetti preparati dall'AESFEM. Gli adattamenti contenuti nei progetti di decisione del Comitato misto SEE seguono la struttura generale proposta anche per i regolamenti AEV, in linea con l'accordo politico.

Per quanto riguarda il regolamento CRA, sono previste due decisioni del Comitato misto SEE: la prima per i due testi legislativi che devono essere integrati (regolamento (UE) n. 513/2011 e regolamento (UE) n. 462/2013) e la seconda per una serie di regolamenti delegati e di esecuzione. Per l'EMIR, in questa fase sarà integrato solo l'atto legislativo (regolamento (UE) n. 648/2012), mentre gli atti di livello 2 saranno integrati in una fase successiva. Questo non pone alcun problema pratico, perché al momento negli Stati SEE-EFTA non esistono repertori di dati sulle negoziazioni.

Il quadro che sarà creato dalle decisioni del Comitato misto richiede una stretta collaborazione fra l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA per garantire una vigilanza coerente e un'applicazione omogenea delle norme sui servizi finanziari in tutto il SEE. Conformemente ai progetti di decisione del Comitato misto SEE, l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA collaboreranno, si scambieranno informazioni e si consulteranno prima di adottare qualsiasi misura pertinente per le loro funzioni di vigilanza, garantendo lo scambio tempestivo di tutte le informazioni necessarie. Ciascuna autorità è tenuta a trasmettere qualsiasi domanda, informazione, ricorso o richiesta che rientri nelle competenze dell'altra autorità. Come nei regolamenti AEV, è prevista una procedura da applicare in caso di disaccordo.

Per le agenzie di rating del credito e i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti negli Stati SEE-EFTA, le misure vincolanti che l'AESFEM deve adottare in relazione alle agenzie di rating del credito e ai repertori di dati sulle negoziazioni dell'UE saranno adottate dall'Autorità di vigilanza EFTA. Queste misure comprendono, ad esempio, la decisione di registrare, di rifiutare la registrazione o di revocare la registrazione, le richieste di informazioni, la decisione di sottoporre una persona a indagine, la decisione di prendere una misura di vigilanza, le decisioni di imporre sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e, per le agenzie di rating del credito, la decisione di prolungare il periodo durante il quale i rating possono ancora essere utilizzati a scopi normativi. Sebbene, dal punto di vista giuridico, l'Autorità di vigilanza EFTA sia l'autorità di vigilanza e adotterà in quanto tale le misure vincolanti, tutto il lavoro pratico relativo alla registrazione e alla vigilanza giornaliera delle agenzie di rating del credito e dei repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti negli Stati SEE-EFTA sarà svolto dall'AESFEM. Le misure possono essere adottate dall'Autorità di vigilanza EFTA solo in base a un progetto preparato dall'AESFEM. L'AESFEM può preparare il progetto di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA. In base a tale progetto viene adottata, senza indebiti ritardi, una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA. Per quanto riguarda le commissioni da riscuotere, in quanto autorità di vigilanza delle agenzie di rating del credito e dei repertori di dati sulle negoziazioni degli Stati SEE-EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA può addebitare a queste entità le commissioni di vigilanza e registrazione. Dato però che tutto il lavoro pratico relativo al processo di registrazione e alla vigilanza giornaliera delle agenzie di rating del credito sarà svolto dall'AESFEM, l'Autorità di vigilanza EFTA verserà all'AESFEM gli importi riscossi senza indebiti ritardi. L'ammontare delle commissioni è calcolato sulla stessa

base delle commissioni corrispondenti a carico delle agenzie di rating del credito stabilite nell'UE.

Il secondo progetto di decisione del Comitato misto relativa al regolamento sulle agenzie di rating del credito integrerà sei atti delegati e cinque atti di esecuzione della Commissione.

4. PROCEDURA

Dato che i progetti di decisione del Comitato misto allegati contengono modifiche della normativa da estendere agli Stati SEE-EFTA che trascendono gli adattamenti tecnici, si applica l'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio³⁴. Il Consiglio definisce pertanto la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nel Comitato misto SEE in base a una proposta della Commissione. Questo è lo scopo della presente proposta della Commissione. La Commissione conta di poter presentare quanto prima la posizione dell'UE in sede di Comitato misto SEE.

5. ALTRE INFORMAZIONI

Dato che, conformemente al diritto costituzionale norvegese e islandese, questo primo pacchetto determinerebbe un trasferimento di sovranità all'Autorità di vigilanza EFTA, esso dovrà essere approvato dal parlamento norvegese (con una maggioranza dei $\frac{3}{4}$) e dal parlamento islandese.

Il Liechtenstein ha dichiarato di aver già attuato la pertinente normativa dell'UE nel suo diritto nazionale e di essere pronto ad applicarla.

³⁴ Regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE in merito a modifiche dell'allegato IX
(Servizi finanziari) dell'accordo SEE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo³⁵, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo³⁶ ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 e, in particolare, dell'articolo 102 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato IX dell'accordo SEE che contiene disposizioni sui servizi finanziari.
- (3) Gli atti elencati di seguito riguardano i servizi finanziari e devono essere integrati nell'accordo SEE:
 - regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷,
 - regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸,
 - regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹,

³⁵ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

³⁶ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

³⁷ Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

³⁸ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

³⁹ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali

- regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰,
- regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹,
- direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴²,
- regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione⁴³,
- regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2013 della Commissione⁴⁴,
- regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2013 della Commissione⁴⁵,
- regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione⁴⁶,
- regolamento delegato (UE) 2015/514 della Commissione⁴⁷,
- regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸,
- regolamento delegato (UE) n. 826/2012 della Commissione⁴⁹,

e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

⁴⁰ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁴¹ Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l'attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5).

⁴² Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

⁴³ Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).

⁴⁴ Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura applicabile ai GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 16.5.2013, pag. 1).

⁴⁵ Regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura di determinazione dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 16.5.2013, pag. 3).

⁴⁶ Regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 18).

⁴⁷ Regolamento delegato (UE) 2015/514 della Commissione, del 18 dicembre 2014, sulle informazioni che le autorità competenti devono trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 82 del 27.3.2015, pag. 5).

⁴⁸ Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

⁴⁹ Regolamento delegato (UE) n. 826/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di notifica e di comunicazione al pubblico delle posizioni corte nette, sulle informazioni dettagliate da presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e

- regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 della Commissione⁵⁰,
- regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione⁵¹,
- regolamento delegato (UE) n. 919/2012 della Commissione⁵²,
- regolamento delegato (UE) 2015/97 della Commissione⁵³,
- regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁴,
- regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁵,
- regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶,
- regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione⁵⁷,
- regolamento delegato (UE) n. 446/2012 della Commissione⁵⁸,

dei mercati in relazione alle posizioni corte nette e sul metodo di calcolo del volume degli scambi per la determinazione dei titoli azionari esentati (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 1).

⁵⁰ Regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative al metodo di comunicazione al pubblico delle posizioni nette in titoli azionari, al formato delle informazioni da fornire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette, ai tipi di accordi, alle modalità d'intesa e alle misure che garantiscono adeguatamente che titoli azionari o debito sovrano siano disponibili per il regolamento nonché alle date e al periodo per la determinazione della sede principale di negoziazione dei titoli azionari a norma del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 11).

⁵¹ Regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), per quanto riguarda le definizioni, il calcolo delle posizioni corte nette, le posizioni coperte in credit default swap su emittenti sovrani, le soglie di notifica, le soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni, le diminuzioni significative del valore degli strumenti finanziari e gli eventi sfavorevoli (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 1).

⁵² Regolamento delegato (UE) n. 919/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul metodo di calcolo della diminuzione di valore per i titoli azionari liquidi e per altri strumenti finanziari (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 16).

⁵³ Regolamento delegato (UE) 2015/97 della Commissione, del 17 ottobre 2014, che rettifica il regolamento delegato (UE) n. 918/2012 per quanto riguarda la notifica di importanti posizioni corte nette in debito sovrano (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 22).

⁵⁴ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

⁵⁵ Regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 30).

⁵⁶ Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).

⁵⁷ Regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, che completa il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 90 del 28.3.2012, pag. 6).

- regolamento delegato (UE) n. 447/2012 della Commissione⁵⁹,
- regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione⁶⁰,
- regolamento delegato (UE) n. 449/2012 della Commissione⁶¹,
- regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione⁶²,
- decisione di esecuzione 2014/245/UE della Commissione⁶³,
- decisione di esecuzione 2014/246/UE della Commissione⁶⁴,
- decisione di esecuzione 2014/247/UE della Commissione⁶⁵,
- decisione di esecuzione 2014/248/UE della Commissione⁶⁶,
- decisione di esecuzione 2014/249/UE della Commissione⁶⁷.

⁵⁸ Regolamento delegato (UE) n. 446/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto e al formato dei rapporti periodici sui dati di rating che le agenzie di rating del credito devono presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 2).

⁵⁹ Regolamento delegato (UE) n. 447/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito fissando norme tecniche di regolamentazione per la valutazione della conformità delle metodologie di rating (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 14).

⁶⁰ Regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione presso il registro centrale istituito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 17).

⁶¹ Regolamento delegato (UE) n. 449/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni per la registrazione e la certificazione delle agenzie di rating del credito (OJ L 140 del 30.5.2012, pag. 32).

⁶² Regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle agenzie di rating del credito, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (GU L 282 del 16.10.2012, pag. 23).

⁶³ Decisione di esecuzione 2014/245/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Brasile ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 65).

⁶⁴ Decisione di esecuzione 2014/246/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 68).

⁶⁵ Decisione di esecuzione 2014/247/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 71).

⁶⁶ Decisione di esecuzione 2014/248/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Singapore ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 73).

- (4) L'allegato IX dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione allegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alle proposte di modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE si basa sui progetti di decisione del Comitato misto SEE allegati alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁶⁷ Decisione di esecuzione 2014/249/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 76).